



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo **Presidente**

Gianpiero D’Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23802** del registro di Segreteria, promosso da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conti-cert.it

attore

nei confronti di

1) **SAPERE Ilario** (CF. SPRLRI89A06D976W), nato a Locri (RC) in data 06.01.1989, in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico della Energy Light S.r.l. (part.IVA: 02857450809), domiciliato in Torino, via La Thuile n. 82, e residente in 20-A RUE JULES FISCHER L-1522 – LUSSEMBURGO con descrizione MAE LUXEMBOURG;

2) **Energy Light S.r.l.** (part. IVA: 02857450809) con sede legale

e amministrativa in Monasterace (RC), via Aspromonte n. 60, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 11.6.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, la quale concludeva come da verbale di udienza; per i convenuti nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 15.1.2024 la Procura Regionale ha chiamato in giudizio i convenuti per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno – in favore dei gestori GSE Spa (Società Gestione Servizi Energetici, totalmente partecipata dal MEF) e GME spa (Gestore Mercato Energetico interamente controllata da GSE) – ammontante complessivamente ad euro 1.028.804,61 quale somma indebitamente percepita, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese di giustizia.

1.1. A sostegno della propria domanda, **in punto di fatto**, la Procura ha riferito quanto segue, sulla scorta della nota in data 9 marzo 2023, con cui la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha trasmesso **segnalazione di danno** nei confronti della società Energy Light S.r.l., in esito ad attività amministrativa avviata in data 16.12.2021 e finalizzata a verificare l'effettiva

realizzazione dei progetti di efficientamento energetico comunicati dalla stessa società alla GSE S.p.A. tramite apposito portale telematico.

1.1.1. In specie, la Procura ha richiamato la **normativa in materia di c.d. “certificati bianchi”**, precisando il meccanismo con cui la GME emette, in favore dei soggetti ammessi che realizzano i progetti di risparmio energetico, appositi Titoli di Efficienza Energetica (TEE), conosciuti anche come “certificati bianchi”, sulla base dei risparmi comunicati dalla società di Gestione dei Servizi Energetici (GSE), conseguiti tramite quei progetti e rapportati alle tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (cc.dd. TEP). Tali “certificati bianchi” consistono in documenti “dematerializzati”, che possono essere oggetto di plurime cessioni, perdendo ogni riferimento al soggetto e alle causali che ne hanno giustificato l’emissione, con l’effetto che il possessore dei certificati bianchi si trova in una situazione simile a chi possiede titoli azionari quotati in borsa.

I soggetti obbligati (imprese di distribuzione del gas e dell’energia elettrica), a fine anno, devono presentare al GSE i certificati bianchi precedentemente acquistati, per il loro annullamento, ricevendo di contro un contributo tariffario dall’Ente pubblico Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

I TEE possono essere rilasciati, oltre che alle società che distribuiscono l’energia elettrica o il gas, anche a Energy Service Companies (ESCO) – ovvero società private (soggetti volontari)

autorizzate, che ottengono i certificati bianchi a fronte di interventi di risparmio energetico dalle stesse realizzati convogliando numerosi interventi, in genere di modeste dimensioni (installazioni di elettrodomestici, o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, lampadine ad alta efficienza energetica, sostituzione di doppi vetri, ecc.), che sono effettuati in proprio o tramite singoli installatori presso le unità abitative degli utenti (partecipanti) – che inoltrano al GSE domanda di “Richiesta di verifica e certificazione risparmi” tramite apposito portale ed entro i 6 mesi successivi alla data di realizzazione del progetto e una volta approvati i progetti, il GSE autorizza il GME all’emissione dei TEE che devono essere necessariamente depositati e di conseguenza disponibili sul conto proprietario della singola ESCo (per le successive contrattazioni sul mercato telematico) che, nel caso di riconoscimento del progetto, acquisisce il diritto a percepire, per ogni anno di durata del progetto, la “quota parte” di certificati bianchi (corrispondente al risparmio energetico ottenuto), la cui emissione viene autorizzata per il 10% nel primo semestre successivo all’istanza e poi per il 5% alla scadenza dei trimestri successivi fino alla scadenza del quinquennio.

L’emissione dei Certificati bianchi presuppone che gli interventi oggetto dei progetti di efficientamento energetico siano stati effettivamente realizzati.

1.1.2. Rispetto a tale quadro normativo di riferimento,

l'attività investigativa svolta ha evidenziato come la società Energy Light s.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Sapere Ilario, nell'anno 2015, ha "caricato" telematicamente sul portale del GSE, per la verifica e la certificazione dei risparmi energetici conseguiti, una serie di progetti di efficientamento energetico, relativi all'installazione, presso private abitazioni, di collettori solari o caldaie ad alto rendimento energetico; per tali progetti è stata autorizzata, da parte del GSE l'emissione di TEE poi ceduti sul mercato elettronico gestito dal GME; tali progetti non sono stati invece in alcun modo realizzati, onde l'emissione dei titoli e la loro collocazione sul mercato era indebita.

1.1.2.1. In particolare, dagli accertamenti presso la sede legale e operativa della società quest'ultima è risultata corrispondere allo studio del professionista dott. Murdolo Carlo Alberto, depositario delle scritture contabili della società, il quale ha rilasciato dichiarazioni dalle quali è emerso che:

a) lo studio era dichiarato come sede legale e amministrativa, ma il professionista curava solo la contabilità ("Di fatto, non c'è un ufficio ovvero una postazione informatica dedicati alla società. Presso il mio studio arriva tutta la corrispondenza pertinente alla S.r.l. quali documenti fiscali e comunicazioni varie e, tra queste, quelle del G.S.E., G.M.E. S.p.A.. Per espressa volontà del sig. Sapere Ilario, ne prendo visione e lo informo periodicamente; provvedo inoltre, a presentare agli uffici finanziari le prescritte dichiarazioni annuali e alla liquidazione delle imposte

disponendo della delega ad operare sul suo conto corrente”);

b) il professionista non si era interessato e non era in possesso della documentazione istruttoria inerente ai progetti realizzati comunicati, tramite portale, al GSE (per rilevare compiutamente, tra l’altro, i soggetti venditori, gli installatori, le modalità contrattuali di collaborazione e i clienti finali, anche attraverso la disamina delle relazioni tecniche, asseverazioni e dei registri contabili, registri IVA vendite/acquisto, giornale di contabilità, schede di conto, fatture di acquisto e vendita), avendo il Murdolo dichiarato: *“Non mi sono mai occupato della gestione dei rapporti col GSE e il GME e non ho mai avuto presso il mio studio la documentazione di cui mi chiedete l’esibizione”*.

In tale occasione il socio della società Bombardiere Francesco ha dichiarato di aver curato per i progetti realizzati nel 2015 la parte commerciale ma di non essere in possesso della documentazione richiesta *“poiché non l’ho mai avuta, non ho mai curato l’aspetto amministrativo. Ritengo che la documentazione da voi richiesta possa averla il rappresentante legale della società, SA-PERE Ilario”*.

c) Sia il dott. Murdolo che il sig. Bombardiere Francesco hanno dichiarato di non disporre dei codici di accesso della Energy Light S.r.l. per operare sul sistema informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica.

d) Inoltre, dalla documentazione contabile acquisita relativa al 2015 (anno in cui la Energy Light S.r.l. ha presentato al GSE

tutti i progetti di risparmio energetico oggetto del controllo), non sono stati rilevati documenti fiscali inerenti all'acquisto di collettori solari e/o caldaie, ovvero prestazioni d'opera di altri soggetti economici specializzati nell'installazione di tali prodotti - cc.dd. ditte installatrici - presso private abitazioni, né alcuna documentazione relativa a cessioni di collettori solari e/o caldaie.

In conclusione, dalle indagini presso la sede è emerso: a) che presso la sede dichiarata in Monasterace (RC), non vi era un locale aziendale adibito all'esercizio dell'attività, né supporti informatici, arredi e/o qualsiasi altro bene riconducibile alla società (lo stesso Murdolo, appositamente sentito ha dichiarato: "... [...] ... presso il mio studio non vi è nulla di proprietà della *Energy Light S.r.l.*"); b) che non risultavano, in contabilità, acquisti di collettori solari e/o caldaie, né cessioni di analoghi dispositivi; c) che l'apparente depositario ha dichiarato di non possedere la documentazione inerente ai progetti di risparmio energetico presentati al GSE.

1.1.2.2. Il GSE ha poi rappresentato alla Guardia di Finanza che vi sono state sette richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici presentate dalla Energy Light S.r.l. per progetti di efficientamento energetico, ammessi ai meccanismi incentivanti, riconducibili alla Scheda tecnica n.8T (installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria):

(1) Progetto 0285745080915R004, in data 09.06.2015, la

Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmio*” e sono poi indicati i dati anagrafici delle imprese installatrici nonché viene allegato l’elenco, in formato excel, dei clienti partecipanti e in data 08.07.2015, la Ricerca Sistema Energetico S.p.A. (RSE) ha redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” con motivazione: “*La RVC soddisfa i requisiti previsti dalla scheda tecnica 8T*”;

(2) Progetto 0285745080915R006, in data 09.07.2015, la Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmio*”, e in data 27.07.2015, la società Ricerca Sistema Energetico (RSE) ha redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” e, tra le motivazioni risulta: “*Sono osservate le condizioni di applicabilità della procedura della Scheda Tecnica 8T (utilizzo esclusivo per la produzione acqua calda sanitaria)*”;

(3) Progetto 0285745080915R007, in data 29.07.2015, la Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmio*” e in data 07.08.2015, la società Ricerca Sistema Energetico (RSE) ha redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” e, tra le motivazioni risulta: “*le tabelle di rendicontazione fornite sono complete di tutte le 15 informazioni relative ai parametri di interesse per il calcolo del numero di TEE*”;

(4) Progetto 0285745080915R010, in data 02.09.2015, la

Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*”, e in data 25.09.2015, la società Ricerca Sistema Energetico (RSE) ha redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” e, tra le motivazioni risulta: “*Sono rispettate le condizioni di applicabilità della procedura e la coerenza col campo di applicazione del decreto 28 Dicembre 2012, delle Linee guida e delle Schede tecniche di riferimento 8T*”;

(5) Progetto 0285745080915R011, in data 12.09.2015, la Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*” e in data 24.09.2015, la società Ricerca Sistema Energetico (RSE) ha 16 redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” e, tra le motivazioni risulta: “*Gli interventi sono coerenti con la scheda tecnica utilizzata 8T*”;

(6) Progetto 0285745080915R012, in data 22.09.2015, la Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*” e in data 02.10.2015, risulta un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “*Positivo*” e, tra le motivazioni risulta: “*l'intervento è coerente con il campo di applicabilità della Scheda Tecnica 03T*”;

(7) Progetto 0285745080915R013 in data 07.10.2015, la Energy Light S.r.l. ha inoltrato telematicamente la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*” e in data 03.11.2015, la società Ricerca

Sistema Energetico (RSE) ha redatto un rapporto di valutazione dal quale si evince quale esito provvisorio proposto: “OK” e, tra le motivazioni risulta: “*L’intervento è coerente con la scheda tecnica utilizzata 8T*”.

In tutti i progetti – in specie nel quadro Richieste di verifica e certificazione risparmi Standardizzato (RVC-S) (Quadro 2: informazioni generali sull’intervento) – risultava una sintetica descrizione delle modalità di esecuzione dell’intervento: “*Gli installatori indicati nel presente progetto hanno provveduto ad installare i collettori solari presso gli utenti indicati nel foglio Excel a supporto dell’operatore (qui allegato)*” e nel quadro successivo del RVC-S erano riportati dati tecnici relativi ai risparmi energetici conseguiti.

A seguito di valutazione del RSE, il GSE ha comunicato alla Energy Light S.r.l. l’esito positivo delle verifiche autorizzando l’emissione dei titoli di efficienza energetica (TEE), ognuno di valore pari ad 1 tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

1.1.2.3. La Procura ha poi effettuato controlli presso gli installatori indicati nelle singole Richieste di verifica e certificazione risparmi Standardizzato, rinvenuti nella documentazione ricevuta dal GSE.

Da questi controlli è emerso che le *imprese collaboratrici indicate* erano le seguenti.

Tra gli installatori operanti in Reggio Calabria, indicati nei progetti: 15R004, 15R006, 15R007, 15R010, 15R012 e 15R013:

- ditta ind.le Edil Impianti Condofuri di Iacopino Antonino,
con sede in Condofuri (RC);

- S.C.R.M. Impiantistica S.A.S. di Monte Paolo, con sede in
Motta San Giovanni (RC);

- CRUCITTI S.r.l., con sede in Palmi (RC).

Quanto agli altri installatori, controllati dalla Guardia di Finanza,
sono stati indicati su base territoriale come segue:

a) imprese operanti in Ancona, indicate nei progetti 15R011,
15R012 e 15R013:

- ditta ind.le Polidori Roberto;

- Idraulica Service S.r.l.;

- ditta ind.le A.G. Termoidraulica;

b) imprese operanti in Matera, indicate nei progetti 15R004,
15R010, 15R012 e 15R013:

- Climatec s.r.l.;

- Sisti impianti tecnologici s.r.l.;

c) impresa operante in Lauria (PZ), indicata nei progetti 15R004,
15R010, 15R012 e 15R013:

- GADI IMPIANTI S.n.c. di Gagliardi Giuseppe e Scipione Ro-
berto;

d) impresa operanti in Metaponto (MT), indicata nei progetti
15R004, 15R010 e 15R013:

- ditta ind.le Bozza Fabio;

e) imprese operanti in Scalea (CS):

- ditta ind.le IMS Idrometal di Schettini Giuseppe, indicata nei

progetti 15R004, 15R010 e 15R013;

- ditta ind.le Presta Renato, indicata nei progetti 15R006 e 15R012;

f) impresa operante in Amantea (CS), indicata nei progetti 15R006, 15R007, 15R010 e 15R012

- ditta ind.le L'Idraulica Solair di Brusco Mario;

g) impresa operante in Fano (PU), indicata nei progetti 15R011, 15R012, 15R013:

- TERMOIDRAULICA V.B.A. di Vegliò Alfio e Bartolucci Gian-nino S.n.c.;

h) impresa operante in Senigallia (AN), indicata nei progetti: 15R011, 15R012, 15R013:

- ditta ind.le T.M.S. di Marcantoni Simone;

i) impresa operante in Jesi (AN) indicata nei progetti: 15R011, 15R012 e 15R013:

- FRATELLI VENTURI DI VENTURI A. & C. S.n.c.;

l) impresa operante in Vasto (CH) indicata nei progetti: 15R011, 15R012 e 15R013:

- Vastoclima Impianti S.r.l. Unipersonale;

m) impresa operante in Vibo Valentia (VV) indicata nei progetti: 15R006, 15R007, 15R010, 15R012 e 15R013:

- ditta ind.le ITS IMPIANTI TERMO 20 SANITARI di Calabria Giuseppe risulta;

n) impresa operante in Catanzaro, indicata nei progetti 15R004, 15R006, 15R007, 15R010, 15R012 e 15R013:

- METALTECNO IMPIANTI S.r.l.

All'esito dei controlli eseguiti, è emerso che tutti tali installatori indicati nelle singole RVC-S, hanno dichiarato di non aver mai conosciuto, collaborato ovvero sentito parlare della Energy Light S.r.l.

1.1.2.4. Inoltre sono stati effettuati controlli a campione nei confronti dei clienti finali indicati nelle schede allegate ai progetti posì a base delle richieste (come da schede di rendicontazione dalle quali si possono evincere le seguenti voci, in ordine al numero progressivo dell'intervento, anagrafica del cliente partecipante, suddiviso in cognome, nome e numero di telefono, indirizzo del luogo dove è stato effettuato l'intervento, dettagli relativi all'installazione ed eventuali contributi economici, valutazione quantitative sui risparmi conseguiti) ed è stato rilevato che risultano indicati soggetti deceduti in epoca antecedente rispetto alla data di realizzazione dell'intervento, come di seguito indicato.

Progetto 0285745080915R004:

- interventi eseguiti: n. 88;
- regioni interessate: Basilicata e Calabria;
- soggetti controllati: n. 6;
- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 2

Progetto 0285745080915R006:

- interventi eseguiti: n. 64;

- regione interessata: Calabria;

- soggetti controllati: n. 6;

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 3;

Progetto 0285745080915R007:

- interventi eseguiti: n. 126;

- regioni interessate: Calabria e Sicilia;

- soggetti controllati: n. 2;

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 2;

Progetto 0285745080915R010:

- interventi eseguiti: n. 157;

- regioni interessate: Calabria, Sicilia e Basilicata;

- soggetti controllati: n. 2;

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 1;

Progetto 0285745080915R011:

- interventi eseguiti: n. 138;

- regioni interessate: Abruzzo e Marche;

- soggetti controllati: 2;

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 1;

Progetto 0285745080915R012:

- interventi eseguiti: n. 776;

- regioni interessate: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Marche;

- soggetti controllati: 2;

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 5;

Progetto 0285745080915R013:

- interventi eseguiti: n. 208;

- regioni interessate: Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata e Marche;

- soggetti controllati: 3

- soggetti deceduti in data antecedente alla realizzazione dell'intervento: n. 3.

In relazione a tali elementi il GSE ha riferito la presenza in ogni progetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio *“di aver informato il cliente partecipante che gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ... e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ... una dichiarazione in cui lo stesso affermi [...]”* e che *“nell’ambito dei fascicoli non è possibile rinvenire le dichiarazioni dei clienti partecipanti circa la disponibilità degli immobili destinatari degli interventi e la non adesione ad altre forme di incentivazione statale in quanto tali interventi non sono stati oggetto di un provvedimento di controllo mediante sopralluogo e/o verifica documentale: tale documentazione, infatti, non faceva parte del set di documenti da allegare all’istanza di ammissione agli incentivi, ma rientrava piuttosto tra i documenti che la ESCO era tenuta a*

conservare per comprovare, laddove il GSE avesse avviato dei procedimenti di controllo mediante sopralluogo e/o verifica documentale, quanto dichiarato”.

1.1.2.5. In conclusione, dalle attività ispettive è emerso che:

- non sono stati eseguiti, per l'anno 2015, interventi di efficientamento energetico (installazione di collettori solari ovvero caldaie a gas naturale) agli indirizzi dei clienti partecipanti indicati nelle schede allegate ai singoli progetti;
- diversi soggetti, indicati quali clienti partecipanti, a seguito delle attività di acquisizione dei pertinenti certificati, risultano deceduti in data antecedente a quella di effettuazione dell'intervento, dichiarata nelle singole RVC-S.

1.1.3. Sulla **quantificazione del danno**, a seguito di documentazione trasmessa dal GSE, la Procura ha riportato un riepilogo delle transazioni eseguite, distinte per anno da cui risulta che:

a) 2015: n. 467 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro 49.255,04 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light S.r.l. fino alla data del 06.10.2015 ha emesso n. 6 fatture di vendita nei confronti dei singoli acquirenti nonché n. 3 fatture di vendita nei confronti del GME);

b) 2016: n. 691 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro 93.472,10 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light S.r.l. ha emesso n. 4 fatture di vendita nei confronti del GME);

c) 2017: n. 669 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro 176.409,00 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light

S.r.l. ha emesso n. 3 fatture di vendita nei confronti del GME);

d) 2018: n. 515 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro

153.854,26 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light

S.r.l. ha emesso n. 2 fatture di vendita nei confronti del GME);

e) 2019: n. 217 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro

56.456,21 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light S.r.l.

ha emesso n. 2 fatture di vendita nei confronti del GME);

f) 2020: n. 400 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro

105.500,00 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light

S.r.l. ha emesso n. 2 fatture di vendita nei confronti del GME);

g) 2021: n. 500 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro

133.858,00 (in relazione ai menzionati TEE, la Energy Light

S.r.l. ha emesso n. 3 fatture di vendita nei confronti del GME).

Per le transazioni indicate sub (c), (d), (e), (f) e (g), il GME ha

inviato un elenco nel quale sono indicati gli estremi dei bonifici

effettuati, afferenti alle fatture in precedenza menzionate.

Nel prospetto riepilogativo delle transazioni, risultano complessi-

sivamente ceduti, a mercato, n. 3.459 titoli per un controvalore

complessivo di Euro 768.804,61.

Nel prospetto “Estratto Conto Unico” sono riportati, nel saldo

dei TEE movimentati, le quantità contrattate a mercato (segnati

con l’acronimo TMV) e bilaterali (TBV), da cui si evince che il

totale (n. 3.459) dei TEE venduti a mercato corrisponde con le

quantità indicate.

Dall’analisi della documentazione amministrativa è stata

rilevata per l'anno 2021, una cessione bilaterale di n. 1.000 TEE per un controvalore di Euro 260.000,00 tra la Energy Light S.r.l. e la Tecno5 S.r.l.;

Nei prospetti "Estratto Conto Emissioni", tipo 1 e 2 risulta, nel dettaglio, il numero di TEE emessi nei confronti della ESCo, Energy Light S.r.l., dal 2015 al 2020. Quale data ultima di emissione risulta l'01.07.2020 e, come riferito dal GSE, *"Per completezza si segnala che il periodo di vita utile per gli interventi ammessi agli incentivi è terminato"*.

Il profitto ottenuto dal soggetto economico a fronte della cessione dei Certificati Bianchi emessi dal GME a titolo di contributo pubblico, sulla base di documentazione giustificativa ideologicamente falsa prodotta dalla società *de quo* al GSE, è da considerarsi indebitamente percepito, poiché riconducibile a erogazioni di TEE ottenuti a fronte di interventi di risparmio energetico mai realizzati. Il predetto importo costituisce danno erariale, come di seguito quantificato:

N. Anno N. TITOLI Importo transazioni (in Euro)

1 2015 467 49.255,04

2 2016 691 93.472,10

3 2017 669 176.409,00

4 2018 515 153.854,26

5 2019 217 56.456,21

6 2020 400 105.500,00

7 2021 1.500 393.858,00

TOTALE *1.028.804,61*

Nel complesso, dunque, le somme indebitamente percepite ammontano ad euro 1.028.804,61 oltre rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.

1.2. La Procura ha proceduto pertanto a notificare **invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro ante causam**

.

1.2.1. Con **decreto presidenziale n. 438/2023 del 03/11/2023** è stato autorizzato il sequestro conservativo di una serie di beni fino alla concorrenza della somma di euro 1.028.804,61 (euro unmilioneventottomilaottocentoquattro/61) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giustizia.

1.2.2. All'esito dell'udienza fissata ex art. 74, comma 2 c.g.c., non essendo stata presentata alcuna memoria, e non essendosi costituito alcun invitato a dedurre, con **ordinanza del giudice designato n. 94/2023**, il giudice monocratico, non sussistendo altri crediti da assoggettare a garanzia alla luce delle dichiarazioni rese dai terzi ex art. 547 c.p.c., ha confermato il solo sequestro del buono postale "non anagrafato" presente presso Poste Italiane Spa - Banco Posta - Ufficio postale di Pazzano, del valore nominale di € 1.000,00 con un cointestatario (rapporto identificato con il n. id. 971038805851402Q1020D1510V5641QQBYGT); ed ha

concesso termine di sessanta giorni – a decorrere dalla data di comunicazione della stessa ordinanza – per il deposito dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito (art. 74, comma 5 c.g.c.).

1.3. In punto di diritto la Procura ha ritenuto sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa patrimoniale in capo ai convenuti.

In particolare, ha affermato sussistere la **giurisdizione contabile** e il **danno erariale**, consistente nella indebita percezione del profitto ottenuto a fronte della cessione dei Certificati Bianchi emessi dal GME a titolo di contributo pubblico (sulla base di documentazione giustificativa ideologicamente falsa prodotta dalla società *de quo* al GSE), pari a Euro 1.028.804,61.

Infatti, la società Energy Light S.r.l. ha ottenuto i titoli energetici aderendo al programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari impedendo il raggiungimento di quelle finalità pubbliche perseguite dallo Stato per il tramite dei gestori GSE e GSM nello specifico settore dello sviluppo energetico e fonti rinnovabili.

La Procura ha richiamato, in tal senso, la normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili che persegue l’interesse pubblico della tutela ambientale (artt. 1, 3, 40 del d.lgs. 3.3.2011 n. 28 e prima gli artt. 1, 3 del d. lgs 29.12.2003 n. 387) e gli incentivi economici in base ad una disciplina rigorosa che

prevede nel dettaglio le modalità con le quali l'energia elettrica deve essere prodotta ed utilizzata (artt. 23, 24, 26 del d.lgs n. 28/2011 e i DD.MM. 6.7.2012 e 31.1.2014) e quindi la disciplina dei certificati bianchi erogati dal Gestore e i relativi controlli (art. 12, commi 1,2 del D.M. 11.1.2017).

A riprova della mancata realizzazione dei progetti di efficientamento energetico la Procura ha ribadito come dalle indagini sia emerso che:

- presso la sede dichiarata della società, in Monasterace (RC), non vi è un locale aziendale adibito all'esercizio dell'attività, né supporti informatici, arredi e/o qualsiasi altro bene riconducibile alla società;

- non risultano, in contabilità, acquisti di collettori solari e/o caldaie, né cessioni di analoghi dispositivi né il depositario ha dichiarato di possederla;

- tutti gli installatori indicati dalla società beneficiaria nelle singole RVC-S, hanno dichiarato di NON aver mai conosciuto, collaborato ovvero sentito parlare della Energy Light S.r.l.

- non sono stati eseguiti, per l'anno 2015, interventi di efficientamento energetico (installazione di collettori solari ovvero caldaie a gas naturale) agli indirizzi dei clienti partecipanti indicati nelle schede allegate ai singoli progetti;

- diversi soggetti, indicati quali clienti partecipanti, a seguito delle attività di acquisizione dei pertinenti certificati, risultano deceduti in data antecedente a quella di effettuazione

dell'intervento, dichiarata nelle singole RVCS.

Quindi, la Procura ha affermato sussistere la **condotta illecita dei convenuti**, i quali, mediante l'utilizzo di dichiarazioni e documentazione non veritiera, hanno indebitamente ottenuto contributi pubblici, determinando una distorsione nel mercato dei titoli energetici, con pregiudizio patrimoniale per i Gestori (GSE e GME), che assume pertanto natura pubblicistica, considerato che l'emissione dei Certificati bianchi presuppone che gli interventi oggetto dei progetti di efficientamento energetico siano stati effettivamente realizzati e tali non sono stati per come emerso dalla attività di indagine.

Ha poi ritenuto il comportamento dei percettori del profitto indebito – la società Energy Light s.r.l. e Sapere Ilario, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della società - sia , **causa immediata e diretta** del danno erariale, nonché connotato dal **dolo**, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici, tra cui, quello ad una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio.

Peraltro, ha precisato che per gli stessi fatti i convenuti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per responsabilità amministrativa degli enti e le modalità attraverso le quali è stato posto in essere il comportamento dannoso sono poi indice della precisa volontà di occultare la falsità dei titoli, da cui una

condotta di doloso occultamento del danno che solo l'indagine di polizia giudiziaria ha disvelato.

Del danno la Procura ha chiamato a rispondere in **solido** sia la società Energy Light S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, che il sig. Sapere Ilario in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società medesima, avendo egli svolto un ruolo fondamentale nella gestione delle pratiche per ottenere gli incentivi di che trattasi, avendo la rappresentanza generale della società, ovvero il potere di agire in nome della società medesima (art. 2475 bis c.c.) e risponde solidalmente dei danni derivanti alla società dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

2. Con **decreto presidenziale n. 13 del 16.1.2024** è stata fissata l'udienza per la discussione il giorno 11 giugno 2024.

3. La citazione ed il decreto sono stati ritualmente **notificati** ai convenuti (in data 2.3.2024 a Sapere Ilario e in data 24.2.2024 alla società), ma i convenuti non si sono costituiti.

4. All'**udienza dell'11 giugno 2024**, non sono comparsi i convenuti e ne è stata dichiarata la contumacia; per la Procura regionale il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone si riportava alle proprie conclusioni dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Preliminarmente, con riferimento alla disciplina normativa

in materia si rappresenta che il mercato dei c.d. certificati bianchi trova, come indicato dalla Procura regionale, nel decreto interministeriale 20 luglio 2004 (poi integrato e in parte modificato in ordine temporale con i DD.MM. 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017), che ha introdotto un meccanismo per il quale alcuni soggetti operanti nel settore energetico (distributori di energia elettrica e di gas naturale) devono raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico dei c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. Certificati Bianchi.

Mediante tali certificati lo Stato tende a perseguire gli obiettivi strategici europei per il risparmio energetico in ambito nazionale; pertanto, i distributori devono offrire prova di aver raggiunto l'obiettivo di miglioramento tramite il possesso di TEE; raggiunto l'obiettivo ne consegue il beneficio contributivo concesso dallo Stato.

L'obiettivo può essere raggiunto direttamente dai soggetti obbligati o da altri operatori che possiedono la qualifica di ESCO (Energy Service Company, soggetti volontari) i quali possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica; nello specifico essi operano attuando misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici presso i propri clienti finali, ottenendo corrispondenti risparmi energetici, per il quale

presentano una proposta (progetto) al G.S.E. e in caso di verifica positiva, il G.S.E. riconosce i titoli di efficienza energetica (TEE) al soggetto proponente e comunica al G.M.E. di stanziare un certo numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento; titoli che una volta emessi circolano come titoli azionari, perdendo il vincolo genetico originario e risultando, dunque, svincolati dal rapporto che li ha generati.

Il TEE, quindi, presuppone necessariamente l'effettivo realizzo del risparmio energetico, in difetto del quale non avrebbe ragione di esistere.

Il meccanismo circolatorio del titolo (negoiazione con acquisto da parte dei soggetti che non hanno raggiunto gli obiettivi predeterminati), con le caratteristiche indicate, determina che i soggetti c.d. ESCO, qual è la odierna convenuta, sebbene non risultino i finali e diretti percettori di un contributo pubblico poiché non obbligati al raggiungimento del beneficio energetico (e quindi non destinatari del beneficio pubblico direttamente), tuttavia costituiscono – in ragione della attività commerciale svolta con il necessario rilievo pubblicistico che essa va ad assumere – lo strumento imprescindibile (ove effettivamente utilizzato come nel caso di specie) per la realizzazione del programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo e il momento in cui tale inerenza si realizza (secondo lo schema tipico dell'ingerenza nell'attività amministrativa) coincide con la

presentazione dei progetti di risparmio energetico, necessari all'emissione dei certificati bianchi (o TEE).

Nello specifico il “vantaggio” non viene riconosciuto in termini di mero “aiuto” di Stato, ma presuppone la realizzazione di un progetto di efficientamento energetico e, dunque, il conseguimento della finalità perseguita dal soggetto pubblico erogante.

Sul punto la giurisprudenza ha osservato che i TEE, *“pur non incorporando, di per sé, il diritto all’ottenimento di un contributo pubblico, diversamente dall’assunto difensivo, “consentono di equiparare il soggetto che li acquisisce a un pubblico funzionario”, perché attestano, salve le verifiche e i controlli propri dei soggetti “attuatori”, l’investitura del privato di funzioni tipicamente pubblicistiche, con relativa imposizione di veri e propri obblighi di servizio”* (Corte dei conti, Sez. App. II, sent. n. 274/2023).

In particolare, sulle modalità in cui si articola il contributo per i certificati bianchi (CB), la giurisprudenza della Sezione di Appello sopra richiamata (n. 274/2023) ha ritenuto che i TEE incidano sia sul rapporto tra il GSE e il richiedente, sia su quello che intercorre tra il titolare dei CB e l’acquirente sul mercato. In specie, quanto al primo rapporto, la sentenza ha specificato che *“Per il primo rapporto deve rilevarsi che, se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il “premio” che l’ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una*

*interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE). Se poi, come nella fattispecie, si dimostra che l'obiettivo non è stato centrato, il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall'attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente. Non è un caso che, come ricordato in sentenza, l'art. 12, comma 13, del D.M. MISE 11.01.2017 stabilisce che "le violazioni, elusioni, indempimenti incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3 del D. lgs n.28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate", alludendo testualmente a "somme erogate" [...]. La disciplina di settore è perfettamente in linea con i principi di matrice civilistica che governano anche l'azione della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, anche a voler escludere che i CB integrino veri e propri contributi pubblici (in denaro), la caducazione ex nunc del titolo traslativo produce gli effetti restitutori propri dell'indebito oggettivo. In questa prospettiva, trova applicazione la regola *pretium succedit in locum rei*". Quanto poi al secondo rapporto (quello tra il titolare dei CB e l'acquirente sul mercato), la stessa sentenza ha precisato che si tratta "di una relazione "a valle" tra il soggetto che ha conseguito il certificato bianco ed è posto nella*

condizione di “monetizzarlo”, e l’acquirente finale che è interessato al relativo acquisto allo scopo di “compensare” il proprio deficit in termini di efficientamento energetico con il surplus realizzato da altri soggetti non obbligati. In quel momento, il TEE attribuisce al possessore il diritto a conseguire un controvalore in denaro, il “prezzo” che viene determinato sul mercato. Il beneficiario del certificato lo può quindi vendere, incassando il relativo controvalore, ad un altro operatore meno efficiente, i cui impianti invece rimangono al di sotto degli obiettivi prefissati, consentendogli di rispettarli al prezzo però dell’esborso necessario per acquistare i certificati. “In tal modo, come è evidente, gli operatori meno efficienti sono svantaggiati, e sono spinti a migliorare l’efficienza dei propri impianti o ad uscire dal mercato, a vantaggio invece degli operatori più efficienti, che incassano il valore del certificato” (in temini, Cons. St., sez. II, 11 aprile 2022, n. 2671). A nulla vale obiettare, pertanto, che i soggetti realmente danneggiati sarebbero esclusivamente gli acquirenti finali, posto che i distributori dell’energia, a loro volta, ogni anno presentano i certificati (conseguiti o acquistati) presso il GSE e, comprovando in tal modo di aver raggiunto gli obiettivi di risparmio prefissati, conseguono il diritto all’ottenimento di un contributo tariffario in denaro da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), la cui entità è parametrata al valore di mercato dei “certificati bianchi” scambiati”.

Emerge dunque dalla sentenza, che ha il pregio di ricostruire in

termini completi l'intera disciplina, come l'Autorità determini ogni anno l'entità del contributo da erogare ai distributori per il conseguimento dei loro obblighi ed esso sia finanziato attraverso un prelievo dalle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, stabilito in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre considerevolmente inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione del meccanismo; prelievo che però non trova alcun corrispettivo laddove fallisca l'obiettivo della realizzazione degli interventi presso i consumatori finali.

6. Descritta la disciplina della materia in questi termini, emerge come la società convenuta ed il suo amministratore si siano intromessi con il proprio operato nello schema pubblico-stico volto alla erogazione di finanziamenti pubblici, beneficiando immediatamente del rilascio dei titoli oggetto di circolazione e che legittimano la percezione del contributo.

Sussiste pertanto per le anzidette ragioni la giurisdizione della Corte dei conti nella materia di cui si discute e la legittimazione passiva nei confronti dei soggetti convenuti.

7. Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che la società convenuta Energy Light S.r.l., unitamente al proprio legale rappresentante Sapere Ilario, ha posto in essere un'attività volta all'indebito ottenimento dei titoli di efficienza energetica, poi monetizzati sul mercato gestito dal GME, a fronte di interventi mai realizzati.

Tale condotta integra il presupposto dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale, in particolare per la violazione della disciplina in materia di risparmio energetico, la quale persegue l'interesse pubblico della tutela ambientale, concretizzantesi nell'obiettivo del raggiungimento di determinati livelli percentuali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in adempimento degli impegni sovranazionali assunti anche dal nostro Paese (cfr. d. lgs. n. 28/2011). In particolare, l'antigiuridicità della condotta è desumibile dalla stessa presentazione al GSE di dati non veritieri, attestanti la realizzazione di interventi mai avvenuti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi.

Gli elementi probatori a sostegno della illiceità della condotta dei convenuti e del quadro fattuale rappresentato dal requirente trovano pieno riscontro nelle risultanze dell'attività di indagine compiuta dalla Guardia di Finanza.

Nello specifico, rispetto ai progetti caricati telematicamente dalla società Energy Light s.r.l. nell'anno 2015 sul portale del GSE per la verifica e la certificazione dei risparmi energetici conseguiti, relativi all'installazione, presso private abitazioni, di collettori solari o caldaie ad alto rendimento energetico – e per i quali è stata autorizzata, da parte del Gestore (GSE), l'emissione di TEE poi ceduti sul mercato elettronico gestito dal GME – dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono emersi plurimi elementi che indicano come la realizzazione di tale interventi non sia mai avvenuta.

In particolare, dall'intero compendio probatorio è emerso che:

- la sede legale e operativa della società è risultata lo studio del professionista dott. Murdolo Carlo Alberto, depositario delle scritture contabili della società, che ha dichiarato che presso il suo studio non vi era un ufficio ovvero una postazione informatica dedicati alla società, limitandosi a ricevere la corrispondenza (e poi informare il legale rappresentante convenuto Sapere) e curare gli adempimenti fiscali, e indicava di non avere presso lo studio la documentazione istruttoria inerente ai progetti realizzati comunicati, tramite portale, al GSE;
- dalla documentazione contabile acquisita relativa al 2015 (anno in cui la Energy Light S.r.l. ha presentato al GSE tutti i progetti di risparmio energetico oggetto del controllo), non sono stati rilevati documenti fiscali inerenti all'acquisto di collettori solari e/o caldaie, ovvero prestazioni d'opera di altri soggetti economici specializzati nell'installazione di tali prodotti - cc.dd. ditte installatrici - presso private abitazioni, né alcuna documentazione relativa a cessioni di collettori solari e/o caldaie;
- rispetto ai sette interventi ammessi ai meccanismi incentivanti riconducibili alla Scheda tecnica n.8T (installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria) dai controlli effettuati presso gli installatori indicati nelle singole Richieste di verifica e certificazione risparmi

	Standardizzato, rinvenuti nella documentazione ricevuta dal	
	GSE, tutti tali installatori indicati nelle singole RVC-S,	
	hanno dichiarato di non aver mai conosciuto, collaborato	
	ovvero sentito parlare della Energy Light S.r.l.;	
	- dai controlli a campione nei confronti dei clienti finali (come	
	da schede di rendicontazione) sono risultati indicati soggetti	
	deceduti in epoca antecedente rispetto alla data di realizza-	
	zione dell'intervento (come analiticamente indicati nella	
	parte in fatto e come risultante dagli allegati 38 ss. alla de-	
	nuncia di danno).	
	Rispetto a tali premesse, sulla quantificazione la Procura ha ri-	
	portato un riepilogo delle transazioni eseguite, a seguito di do-	
	cumentazione trasmessa dal GSE, distinte per anno da cui ri-	
	sultavano negoziati:	
	a) 2015: n. 467 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	
	49.255,04.	
	b) 2016: n. 691 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	
	93.472,10.	
	c) 2017: n. 669 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	
	176.409,00.	
	d) 2018: n. 515 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	
	153.854,26.	
	e) 2019: n. 217 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	
	56.456,21.	
	f) 2020: n. 400 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro	

105.500,00.

g) 2021: n. 500 titoli ceduti a mercato per un totale di Euro

133.858,00.

Nel prospetto riepilogativo delle transazioni, risultano complessivamente ceduti, a mercato, n. 3.459 titoli per un controvalore complessivo di *Euro 768.804,61*.

Inoltre, è stata rilevata, per l'anno 2021, una cessione bilaterale di n. 1.000 TEE per un controvalore di *Euro 260.000,00* tra la Energy Light S.r.l. e la Tecno5 S.r.l.

Pertanto, complessivamente il profitto ottenuto dal soggetto economico a fronte della cessione dei Certificati Bianchi emessi dal GME a titolo di contributo pubblico, non spettante perché basata su documentazione giustificativa per interventi di risparmio energetico mai realizzati, e quindi indebitamente percepito è di un totale di **€ 1.028.804,61**.

Alla luce di tali elementi, pertanto, emerge *per tabulas* la responsabilità sia della società Energy Light S.r.l., che di Sapere Ilario in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società medesima, avendo egli svolto un ruolo fondamentale nella gestione delle pratiche per ottenere gli incentivi e avendo la rappresentanza generale della società (art. 2475 bis c.c.), dovendo così rispondere solidalmente dei danni derivanti alla società dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge.

Inoltre, ravvisata la condotta oggettiva nei termini anzidetti e rinvenuto un nesso causale tra la condotta e il danno, attesa

l'illecita percezione di contributi nella forma dei certificati bianchi a fronte della presentazione di interventi di risparmio energetico mai effettuati, risulta anche l'elemento psicologico del dolo come prospettato dalla Procura.

Infatti, l'intenzionalità dell'ottenimento di titoli a cui non si aveva diritto, per l'inesistenza degli interventi descritti come avvenuti ed utili al raggiungimento delle finalità pubblicistiche, ascrive la condotta al dolo intenzionale.

Pertanto, la domanda della Procura regionale deve trovare pieno accoglimento, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di € 1.028.804,61.

8. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

9. In forza dell'art.80 c.g.c. e dell'art. 25 NTA del c.g.c., alla condanna del convenuto segue la **conversione del sequestro conservativo in pignoramento** (limitatamente al buono postale sopra riportato, unico bene attualmente in sequestro) da eseguirsi ai sensi dell'art. 686 c.p.c. e dell'art.156 disp. att. c.p.c..

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23802 del Registro di Segreteria:

- accoglie la domanda;
 - condanna, in solido tra loro, Energy Light s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Sapere Ilario, in proprio e nella qualità, al pagamento della somma di € 1.028.804,61, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, in favore dei gestori GSE e GME;
 - dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo in atti, da eseguirsi nelle forme di cui in motivazione;
 - condanna, in solido tra loro, Energy Light s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Sapere Ilario, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine;
- Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 07/06/2025

